



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 185 del 20/12/2012

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO ACCREDITAMENTO E PROGRAMMAZIONE SANITARIA 7 dicembre 2012, n. 344

“Studio Associato Bio Salento dei dottori Leone Annunziata e Vitale Pietro” con sede in Campi Salentina (Le), via Taranto 108 - Trasferimento accreditamento ai sensi dell’art. 24, comma 5, L.R. n. 8/2004.

IL DIRIGENTE DI SERVIZIO

Visti gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/97;

Vista la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/98;

Visti gli artt. 4 e 16 del D.Lgs. 165/01;

Visto l’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;

Visto l’art. 18 del Dlgs 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai Principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;

Vista la deliberazione di Giunta Regionale n. 1426 del 4/10/2005;

Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 febbraio 2008 n. 161;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1444 del 30 luglio 2008;

Vista la Determinazione del Direttore di Area n. 3 del 09 settembre 2009 - Istituzione degli Uffici afferenti ai Servizi dell’Area di coordinamento Politiche per la Promozione della Salute, delle Persone e delle Pari Opportunità;

Vista la Determinazione n. 292 del 20 ottobre 2009 - Atto di assegnazione del personale agli Uffici del Servizio PGS;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1828 del 5/8/2011 - Conferimento incarico ad interim della Direzione del Servizio Accreditamento e Programmazione Sanitaria;

Vista la Determinazione del Direttore dell’Area Organizzazione e Riforma dell’Amministrazione n. 47 del 25/10/2012, come rettificata dalla Determinazione n. 49 del 30/10/2012, di conferimento della Direzione

dell'Ufficio 1 Accreditamenti;

Vista la Determinazione Dirigenziale n. 6 del 19/01/2012 - Conferimento incarico di Alta Professionalità "Analisi normativa, monitoraggio e gestione autorizzazione ed accreditamento strutture sanitarie pubbliche e private".

In Bari presso la sede del Servizio Accreditamento e Programmazione Sanitaria, sulla base dell'istruttoria espletata dall'Alta Professionalità "Analisi normativa, monitoraggio e gestione autorizzazione ed accreditamento strutture sanitarie pubbliche e private" e confermata dal Dirigente dell'Ufficio Accreditamento, riceve la seguente relazione.

L'art. 20, comma 7 della L.R. 28/05/2004 n. 8 e s.m.i. dispone che le funzioni amministrative concernenti l'accREDITamento sono svolte dal Dirigente del Settore Sanità del competente Assessorato della Regione.

L'art. 24, comma 5 della L.R. 28 maggio 2004, n. 8 s.m.i., recita testualmente: "Qualora il professionista accreditato, ai sensi dell'articolo 6, comma 6, della legge 23 dicembre 1994, n. 724 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), intenda continuare la propria attività in forma associata, a domanda, è consentito il trasferimento dell'autorizzazione e dell'accREDITamento, da effettuarsi con specifico atto dell'autorità competente, a condizione che trattasi di associazioni di persone costituite da professionisti abilitati all'esercizio professionale nella stessa branca, previa verifica della sussistenza dei titoli e requisiti nonché le quantità e tipologie di prestazioni da erogare per conto e a carico del SSR nell'ambito degli appositi rapporti, unitamente ad atto consensuale degli associati che concordino preventivamente nell'eventualità di qualsivoglia recesso e per qualsiasi causa la titolarità dell'autorizzazione e dell'accREDITamento dell'associazione. In caso di scioglimento della predetta associazione o di recesso del professionista associato, già titolare dell'autorizzazione e dell'accREDITamento, rivive la titolarità originaria".

Con specifico riguardo all'autorizzazione all'esercizio - costituente presupposto necessario dell'accREDITamento - l'art. 10 della predetta L.R. 8/2004 s.m.i. ha sancito il principio della intrasmissibilità dell'autorizzazione all'esercizio in capo ad un soggetto diverso da quello autorizzato, salve le deroghe ivi espressamente previste, prevedendo testualmente che:

"1. L'autorizzazione non è trasmissibile a un soggetto diverso da quello autorizzato fatte salve le seguenti ipotesi, fermo restando il possesso dei requisiti, con le conseguenti modifiche autorizzative: 1) costituzione di nuova società per fusione di società già autorizzate in ambito regionale; 2) fusione per incorporazione tra società autorizzate in ambito regionale; 2 bis) passaggio da aziende individuali e/o società di persone, già autorizzate all'esercizio, a società di capitale con il vincolo della permanenza con una quota non inferiore al 51 per cento nella compagine sociale del soggetto autorizzato all'esercizio (...)
2. In caso di decesso della persona fisica autorizzata e ferma restando la sussistenza dei requisiti, gli eredi possono continuare l'esercizio dell'attività fino al rilascio e/o conferma dell'autorizzazione che deve avvenire entro un tempo massimo di un anno, pena la decadenza.
3. L'autorizzazione decade nei casi di: a) estinzione della persona giuridica autorizzata; b) rinuncia del soggetto autorizzato; c) condanna passata in giudicato per reati di truffa e corruzione contro la pubblica amministrazione e associazione a delinquere di stampo mafioso nei confronti del titolare dell'attività".

Le deroghe di cui al comma 1 sopra citato, attestano altresì il c.d. principio della "corresponsabilizzazione" in virtù del quale il potere gestionale e decisionale con le correlative responsabilità, devono far capo al soggetto originariamente autorizzato che confluisce nel nuovo soggetto collettivo. Tale esigenza di ordine generale è ancor più evidente, se nella nuova compagine sociale entrino a far parte soggetti estranei mai autorizzati, come nell'ipotesi di cui al punto 2 bis, laddove è richiesta espressamente la permanenza, in capo al soggetto (singolo o collettivo) originariamente autorizzato, di una quota non inferiore al 51 per cento.

La dott.ssa Leone Annunziata e il dott. Vitale Pietro, in qualità rispettivamente di associato e legale

rappresentante dello "Studio Associato Bio Salento dei Dottori Leone Annunziata e Vitale Pietro", hanno richiesto allo scrivente Servizio con istanza del 20/4/2011, in applicazione di quanto previsto dall'art. 24, comma 5, della L.R. n. 8/2004 e s.m.i., la reintestazione alla predetta Associazione dell'accreditamento provvisorio/istituzionale già in capo all'Associazione tra Professionisti denominata "Studio Associato Bio Salento dei Dottori Citiulo e Leone", rendendo noto altresì che l'Associazione in oggetto risulta ricostituita a seguito del decesso del Dr. Citiulo Vittorio, avvenuto in data 30/9/2010.

Lo scrivente Servizio, con nota prot. AOO_081/408/APS1 del 10/2/2012 e per le motivazioni nella stessa espressamente riportate, ha respinto la citata istanza di reintestazione dell'accreditamento ed ha contestualmente comunicato l'avvio del procedimento di revoca dell'accreditamento dello "Studio Associato Bio Salento" dei Dottori Citiulo e Leone.

I dottori Leone e Vitale, assistiti dall'Avv. Giulio Petrucci, con nota del 29/2/2012 hanno formulato le proprie controdeduzioni in merito, rilevando fra l'altro che "il Dr. Citiulo Vittorio non è stato mai titolare né del precedente rapporto di convenzionamento e, dunque, né dell'autorizzazione all'esercizio e dell'accreditamento" e che "la precedente convenzione/rapporto di accreditamento mai lo ha visto titolare in quanto facente capo ad una associazione tra professionisti di cui lo stesso era mero socio al pari della dottoressa Leone", ragione per cui - conseguentemente - non si potrebbe pretendere "di far decadere dall'accreditamento l'intera compagine associativa, ivi compresa la dott.ssa Leone che di certo era ed è, in quanto ab origine indiscussa componente del citato "Studio Associato Biosalento dei dottori Citiulo e Leone", pienamente titolare a far proseguire il rapporto di accreditamento anche a seguito del decesso dell'altro socio".

Dagli approfondimenti istruttori svolti dall'Ufficio, anche alla luce della nuova documentazione prodotta dagli interessati con le predette controdeduzioni, si è potuto evincere che effettivamente con atto costitutivo del 20/7/1988 - redatto dal notaio Dell'Anna di Copertina (LE), con rep. n. 1388 - i dottori Citiulo Vittorio, Salerno Clemente e Leone Annunziata hanno costituito uno studio professionale associato denominato "Studio Associato Bio Salento", il quale presentava una titolarità non individuale ma "tripartita". In particolare:

- al punto 3) dell'atto costitutivo era previsto che "la partecipazione dei soci dello Studio avviene per quote uguali trasferibili solo con il consenso della maggioranza dei soci";
- al punto 9) che "le quote di partecipazione agli utili ed alle perdite sono attribuite tra i soci come segue: Sig. Dr. Citiulo per un terzo; Sig. Dr. Salerno per un terzo; Sig. Dr. Leone per un terzo";
- al punto 11) che "la rappresentanza dello studio spetta a tutti i soci disgiuntamente".

Conseguentemente con nota prot. AOO_081 / 2027APS1 del 12/06/2012, questo Servizio, tenuto conto delle seguenti circostanze:

- a) nel caso di specie, il soggetto originariamente autorizzato ed accreditato era lo "Studio Associato Biosalento" dei dottori Citiulo, Salerno e Leone, per i quali è ravvisabile una "titolarità tripartita";
- b) con il recesso del dott. Salerno con decorrenza 1/1/1991 ed il successivo decesso del dott. Citiulo in data 30/9/2010, la dott.ssa Leone, in qualità di unico associato superstite del suddetto Studio e di fatto divenuto singolo professionista che intende associarsi con il dott. Vitale, può ritenersi ancora titolare dell'autorizzazione e dell'accreditamento dell'originario Studio associato;

ha precisato che la richiesta di reintestazione allo "Studio Associato Bio Salento dei Dottori Leone Annunziata e Vitale Pietro" dell'accreditamento già posto in capo all'Associazione tra Professionisti denominata "Studio Associato Bio Salento dei Dottori Citiulo e Leone", avrebbe trovato accoglimento esclusivamente "a condizione della presenza e permanenza della dott.ssa Leone - unica avente diritto, come già detto, alla titolarità dell'autorizzazione e dell'accreditamento dell'originario Studio associato - con una quota maggioritaria (almeno pari al 51%) nel capitale sociale della struttura, in analogia con quanto previsto dall'ad. 10, co 1, punto 2-bis della L.R. 8/2004 s.m.i. per il passaggio da aziende individuali e/o società di persone, già autorizzate all'esercizio, a società di capitale".

Con nota del 21/09/2012, i dottori Leone e Natale, premessi i fatti della vicenda in oggetto, hanno

invitato questo Servizio al rilascio del provvedimento di trasferimento dell'accreditamento in capo allo "Studio Associato Bio Salento dei Dottori Leone Annunziata e Vitale Pietro", allegandovi atto del Notaio dott. Francesca Maria Roberto del 28/06/2012 rep. n. 4888, Raccolta n. 3882, registrato in Maglie il 09/07/2012 con il quale è stato modificato l'art. 9 dell'atto costitutivo del 20/7/1988 redatto dal notaio Dell'Anna di Copertino (LE), con rep. n. 1388, prevedendovi una modifica delle partecipazioni degli associati nella nuova misura del 51 per cento a favore della dott.ssa Leone Annunziata e del 49 per cento a favore del dott. Pietro Vitale.

Ulteriori approfondimenti e considerazioni sul piano giuridico in ordine alla necessità permanenza in capo alla dott.ssa Leone della quota del 51% nella nuova compagine associativa, tuttavia, inducono questo Servizio a rivedere la posizione espressa in precedenza, come sopra riportato, nel senso della non applicabilità per via analogica dell'art. 10, comma 1, punto 2 bis della L.R. 8/2004 s.m.i. all'associazione tra professionisti di cui all'art. 24, comma 5, della L.R. medesima.

Visto il "Nulla osta" del Dipartimento di Prevenzione dell'ASL LE rilasciato con nota del 10/03/2011, "Alla variazione dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività di medicina di laboratorio "Studio Associato Bio Salento dei Dottori Leone Annunziata e Vitale Pietro" sotto la responsabilità sanitaria nella persona del dott. Vitale Pietro, nato a Sandonaci (BR) il 22/09/1946 e, il contestuale subentro dello stesso nello studio associato medesimo che ne assume anche la rappresentanza legale".

Vista l'autorizzazione all'esercizio n. 3 del 25/03/2011 prot. 3723 rilasciata dal Sindaco di Campi Salentina a favore del dott. Vitale Pietro, in qualità di legale rappresentante e responsabile "tecnico" dello "Studio Associato Bio Salento dei dottori Leone Annunziata e Vitale Pietro" con sede in Campi Salentina (LE), Via Taranto 108, piano terra.

Tanto premesso, visto e considerato, si propone di trasferire, ai sensi dell'art. 24, comma 5 della L.R. 28 maggio 2004, n. 8 s.m.i., la titolarità dell'accreditamento per attività specialistica di medicina di laboratorio dalla dott.ssa Leone Annunziata all'associazione di professionisti "Studio Associato Bio Salento dei dottori Leone Annunziata e Vitale Pietro", sito in Campi Salentina (LE), Via Taranto 108, il cui Responsabile Sanitario è il dott. Vitale Pietro, con facoltà degli associati medesimi di rideterminare le rispettive quote di partecipazione al 50%.

VERIFICA AI SENSI DEL D.Lgs. 196/03

Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'Albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal Dlgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali nonché dal vigente regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili, qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

ADEMPIMENTI DI CUI ALLA L.R. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni.

Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa né a carico del Bilancio della Regione né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale.

Il Dirigente Ufficio Accreditamenti

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO ACCREDITAMENTI E PROGRAMMAZIONE
SANITARIA DELL' ASSESSORATO
ALLE POLITICHE DELLA SALUTE

Sulla base delle risultanze istruttorie innanzi illustrate, letta la proposta formulata dalla A.P. "Analisi normativa, monitoraggio e gestione autorizzazione ed accreditamento strutture sanitarie pubbliche e private" e confermata dal Dirigente dell'Ufficio Accreditamenti;

Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dalla A.P. "Analisi normativa, monitoraggio e gestione autorizzazione ed accreditamento strutture sanitarie pubbliche e private" e dal Dirigente dell'Ufficio Accreditamenti;

DETERMINA

- di trasferire, ai sensi dell'art. 24, comma 5 della L.R. 28 maggio 2004, n. 8 s.m.i., la titolarità dell'accreditamento per attività specialistica di medicina di laboratorio dalla dott.ssa Leone Annunziata all'associazione di professionisti "Studio Associato Bio Salento dei dottori Leone Annunziata e Vitale Pietro", sito in Campi Salentina (LE), Via Taranto 108, il cui Responsabile Sanitario è il dott. Vitale Pietro, con facoltà degli associati medesimi di rideterminare le rispettive quote di partecipazione al 50%.
- Di notificare il presente provvedimento:
 - Al Direttore Generale della ASL Lecce;
 - Al Sindaco del Comune di Campi Salentina (LE);
 - Allo "Studio Associato Bio Salento dei dottori Leone Annunziata e Vitale Pietro" con sede in Campi Salentina (LE), Via Taranto 108.

Il presente provvedimento:

- sarà pubblicato all'Albo del Servizio Accreditamento e Programmazione Sanitaria/all'Albo Telematico (ove disponibile)
- sarà trasmesso in copia conforme all'originale alla Segreteria della Giunta Regionale ed in copia al Servizio Bilancio e Ragioneria;
- sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia (ove disponibile l'albo telematico); - il presente atto, composto da n. 6 facciate, è adottato in originale;
- viene redatto in forma integrale.

Il Dirigente del Servizio APS
Silvia Papini
